



CITTA' DI CAORLE

Città metropolitana di Venezia

30021 CAORLE (VE) – Via Roma, 26 – Tel. (0421) 219111 r.a. – Fax (0421) 219300 – Cod. Fisc. e P.I. 00321280273

REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO DI BANCHINE E SPECCHI

ACQUEI LUNGO IL PORTO CANALE DEL

RIO INTERNO DI CAORLE

Foglio notizie:

APPROVATO

con deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 26/05/2016

MODIFICATO

PUBBLICATO

All'Albo Pretorio per 15 giorni:
- all'adozione della delibera di approvazione dal 06/06/2016

ENTRATO IN VIGORE in data 21/06/2016

ART. 1 - FINALITA' E AMBITO

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei posti barca lungo il Porto Canale Rio Interno di Caorle, nonché le modalità di assegnazione dei posti barca, le modalità per l'utilizzo della banchina portuale, relativo specchio acqueo e la gestione dei servizi di competenza comunale sull'intera area, allo scopo di:
 - a. collocare in maniera ordinata, e razionale degli ormeggi e le postazioni delle imbarcazioni adibite all'attività di pesca e trasporto passeggeri
 - b. privilegiare le attività della pesca ed altre come definite dalla delibera del Consiglio Comunale di Caorle n. 21 del 19.03.2012;
2. Le aree portuali in argomento sono ubicate in Caorle, lungo tutto il perimetro del Porto Canale Rio Interno, come ben individuato nella planimetria allegata alla Delibera del Commissario Straordinario n. 103 del 22.04.2016

ART. 2 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE ATTRACCHI (POSTI BARCA)

1. E' istituito presso l'ufficio tecnico, con compiti di istruttoria delle relative pratiche, il Servizio di Gestione della banchina e specchio acqueo lungo il porto peschereccio.
Lo stesso viene incaricato dell'espletamento delle procedure amministrative di competenza dell'Amministrazione Comunale e relative al presente regolamento;
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento dei servizi di competenza comunale sull'intera area portuale sono attribuiti al Settore Lavori Pubblici.
3. Per servizi di competenza comunale si intendono: la rete idrica e la rete di illuminazione, la segnaletica, la manutenzione ordinaria e straordinaria e, comunque, tutte le opere tese a migliorare le infrastrutture a servizio del porto.

ART. 3 - PIANO DEGLI ATTRACCHI (POSTI BARCA)

1. Le aree portuali per la flotta peschereccia e le imbarcazioni da trasporto passeggeri , nonché alcune aree per le imbarcazioni che l'Amministrazione Comunale disporrà di volta in volta sulla base delle peculiarità del contesto storico ambientale di Caorle sono organizzate all'interno del "Rio Interno" i cui attracchi/posizionamenti sono determinati in relazione alla dimensione della imbarcazione, così come individuati nella delibera del Commissario straordinario n 103/20016.
2. Le concessioni allo stationamento (attracco) e all'uso della banchina sono rilasciate nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione comunale, fatti salvi impregiudicati i diritti di terzi privati e pubblici.
3. Il soggetto individuato dall'Amministrazione Comunale assegnatario dello specchio acqueo per l'ormeggio della propria imbarcazione e relativo tratto di banchina (concessionario) sarà ritenuto responsabile di tutti i danni che potessero derivare a terzi e privati cittadini ed Enti in dipendenza della concessione e L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni reclamo, molestia o azione anche giudiziaria, che potesse pervenire.
4. L'uso della banchina e dell'attracco è riservato esclusivamente ai concessionari per le motivazioni e nei limiti di quanto previsto dalla concessione stessa o dal presente regolamento, nonché al personale addetto ai controlli e ai servizi di pulizia, manutenzione e sistemazione. La banchina è transitabile da chiunque.
5. La concessione dell'attracco e della banchina ha la durata massima di cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento, fatto salvo il minor periodo di disponibilità degli spazi da parte dell'Autorità Portuale Regionale.
6. Qualora alla scadenza della concessione persistano i requisiti che ne hanno consentito il rilascio e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, essa potrà essere rinnovata per ulteriori 5 anni .
7. Il rilascio/rinnovo della concessione è subordinato al pagamento del canone annuo per l'occupazione degli spazi demaniali (specchio acqueo e banchina) e delle tariffe previste, da effettuarsi, per quanto attiene al canone, per gli anni successivi a quello di rilascio, entro il 31 Dicembre di ogni anno della durata del titolo concessorio, nonché alla produzione di una

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 circa il mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione.

8. I servizi aggiuntivi alla concessione potranno riguardare la prestazione del servizio di smaltimento rifiuti, e altri per i quali saranno determinate le relative tariffe in base alla consistenza della concessione o ad altri criteri che saranno definiti dall'amministrazione comunale.
9. Il posti assegnati (attracchi) saranno elencati, con l'indicazione del nominativo della imbarcazione e del concessionario e delle dimensioni della barca, in apposito registro, tenuto presso l'ufficio tecnico del Comune di Caorle. Una targhetta identificativa del concessionario dovrà essere esposta/appesa all'interno della concessione con le modalità che saranno stabilite dal Comune.
La targhetta identificativa sarà installata a cura e spese del concessionario sulla base delle caratteristiche indicate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 4 – UTILIZZO DEI PROVENTI

1. I proventi derivanti dai canoni di concessione saranno utilizzati per il miglioramento dei servizi e per la manutenzione delle infrastrutture a servizio del porto oltre al pagamento del canone concessorio a favore della Regione Veneto.

ART. 5 – CONCESSIONE DEGLI ATTRACCHI – REQUISITI -

1. L'assegnazione delle aree in banchina portuale con relativo specchio acqueo è soggetta a contratto di concessione, stipulato con soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - A) Essere pescatori di professione o acquacoltori, singoli o associati in Consorzi, Cooperative o Società, così come definiti dagli artt. 20 - 24 - 25 - 26 della L.R. 28.04.1998 n. 19 e s.m.i., dal Regolamento Provinciale per l'esercizio della pesca nelle acque interne. Il requisito di pescatore di professione in acque marittime interne è soddisfatto nel seguente modo:
 - a) Possesso della licenza di pesca di categoria A) rilasciata dalla Provincia/Città Metropolitana di residenza di cui all'art. 25 - 26 della L.R. 28.04.1998 n. 19 e s.m.i.;
 - b) Iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13.03.1958 n. 250;
 - B) Il requisito di acquacoltore è soddisfatto nel seguente modo:
 - a. iscrizione alla CCIAA di Venezia per l'esercizio dell'attività di acquacoltura
 - b. esercizio dell'attività di acquicoltura ai sensi dell'art. 20 della L.R. 28.04.1998 n. 19, in acque marittime interne. In tal caso occorre essere in possesso della concessione rilasciata dalla Provincia di Venezia, ai sensi del vigente Regolamento di pesca provinciale;
 - c. esercizio dell'attività di acquicoltura ai sensi dell'art. 20 della L.R. 28.04.1998 n. 19, in specchi acquei posti all'interno di aree di proprietà privata, ivi comprese le valli da pesca.
 - C) Il requisito di pescatore professionale marittimo-costiera è soddisfatto nel seguente modo:
 - a. possesso della licenza marittima di cui all'art. 4 della L. 17.02.1982 n. 41;
 - b. possesso della licenza categoria A;
 - c. iscrizione nelle matricole della gente di mare di I^a e II^a categoria e nei registri dei pescatori marittimi tenuti dalle Capitanerie di Porto.
 - D) Altro titolo di legittimazione per attività da pesca.
 - E) Essere titolare di un'imbarcazione da turismo, presentando l'iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulta che trattasi di impresa individuale o società esercente le attività commerciali di cui all'art.2 comma 1 del codice della nautica da diporto (Decreto Legislativo 18.0.2005 n° 171) e licenza di navigazione della imbarcazione.
 - F) Possedere il requisito dell'idoneità morale. Il requisito dell'idoneità morale è soddisfatto come segue:
 - a) non aver riportato condanna irrevocabile per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della Giustizia, contro l'economia pubblica,

l'industria, la pesca e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista di cui all'art. 2 della L. 15.12.90, n. 386, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della L. 20.02.58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;

- b) non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- c) non essere stato interdetto o inabilitato

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare.

Nel caso di imprese societarie o di altri organismi, il requisito deve essere posseduto da:

- tutti i soci, in caso di società di persone;
- dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività in maniera permanente ed effettiva.

- G)** essere proprietario o comunque avere la disponibilità giuridica della imbarcazione per il quale sarà rilasciata la concessione.

ART. 6 – MODALITA' PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RILASCIO CONCESSIONI ALL'ATTRACCO DELL'IMBARCAZIONE

Le concessioni della banchina e dello specchio acqueo saranno rilasciate principalmente a:

1. titolari delle imbarcazioni individuate nella planimetria allegata alla Delibera del Commissario Straordinario 103/2016 i quali dovranno presentare formale accettazione per il rilascio della concessione nelle forme e nelle modalità stabilite nell'atto concessorio entro 30 gg dal ricevimento della bozza dell'atto concessorio trasmesso dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. titolari di imbarcazioni in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5.
3. Altri soggetti titolari di imbarcazioni non indicate nella deliberazione 103/2016. Gli stessi dovranno presentare apposita istanza esclusivamente su modello predisposto dall'Amministrazione Comunale.

In tal caso le istanze verranno valutate dalla Amministrazione Comunale sulla base dei criteri al punto 2 delle disposizioni della Delibera del Consiglio Comunale n.21 del 19.03.2012 e sulle determinazioni che verranno assunte a seguito di una fase di riesame degli spazi acquee rimanenti in considerazione della valorizzazione del contesto storico ambientale e altre concessioni fino a qui non contemplato.

4. Il Comune valuta la regolarità delle domande pervenute, provvede a richiedere eventuali integrazioni o regolarizzazioni, formali ed omissioni non sostanziali, fissando il termine non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà essere adempiuto.
5. L'ammissione e l'esclusione dei candidati a seguito dell'avvenuta o meno regolarizzazione è comunicata per iscritto agli interessati.

ART. 7 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune comunica all'interessato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero posta elettronica certificata, l'assegnazione del tratto di banchina e relativo posto barca, e ne trasmette bozza dell'atto di concessione.

Entro i successivi 30 giorni, gli assegnatari dovranno presentare la sottoelencata documentazione:

- formale accettazione del tratto di banchina e relativo posto barca così come assegnato;

- apposita polizza di assicurazione a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, per i danni alle strutture e attrezzature esistenti (banchine, briccole, contenitori ecc...) per un ammontare non inferiore a € 1.000.000,
- polizza Fidejussoria (bancario o assicurativa) il cui importo sarà determinato in base al contenuto, all'entità della concessione. In nessun caso dovrà essere inferiore a cinque volte il canone concessorio

2. La concessione dovrà contenere:

- a) il numero e le caratteristiche dello spazio concesso;
- b) l'importo del corrispettivo da versare annualmente;
- c) le caratteristiche dell'imbarcazione occupante lo spazio;
- d) le prescrizioni da osservare nell'utilizzo dello spazio e delle attrezzature nell'ambito portuale.
- e) oneri ed obblighi del concessionario.
- f) La concessione è valida per una singola imbarcazione adibita all'attività della pesca, e/o trasporto passeggeri o altre tipo di attività previste dal presente regolamento.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Ciascun concessionario è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione relativa all'istanza e non potrà fruire che del posto a lui assegnato, con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove all'interno del porto peschereccio, se non per comprovati casi di emergenza o necessità impellenti in materia di sicurezza e, comunque, per un periodo non superiore a 24 ore. In ogni caso deve essere data contestuale comunicazione all'Amministrazione Comunale.
2. La concessione del posto barca è personale; ne è vietata la cessione sia a titolo gratuito che oneroso, anche se temporanea, a terzi. La cessione del posto a terzi comporta la revoca della concessione.
3. Il concessionario deve ormeggiare esclusivamente l'unità navale per la quale è stata rilasciata la concessione. Ogni variazione dell'imbarcazione sopra descritta deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Comunale che provvederà alla conseguente modifica dell'autorizzazione.
4. Il concessionario è direttamente responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà pubbliche e private nell'esercizio della concessione. Inoltre, assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle motivo di danno.
5. Il Concessionario è l'unico soggetto responsabile dei danni che possono conseguire dalle attività svolte all'interno delle aree concesse.
6. Il concessionario deve mantenere in perfetto stato le opere e riparare immediatamente qualsiasi danno verificatosi alle pertinenze idrauliche demaniali per effetto della concessione.
7. Le imbarcazioni devono essere ormeggiate/attraccate a regola d'arte affinché possano seguire lo stato di marea in modo tale da prevenire il pericolo di affondamento o disormeggio e nel rispetto delle imbarcazioni vicine.
8. In caso di affondamento, anche parziale, delle imbarcazioni, il concessionario deve provvedere immediatamente a rimetterla in galleggiamento. Qualora non venisse prontamente provveduto o comunque entro il termine assegnato dall'Amministrazione Comunale o altra Autorità competente, si procederà alla revoca della concessione assegnata e alla rimozione coatta della imbarcazione, disposta con ordinanza e con spese a carico del concessionario . Le presenti disposizioni valgono anche per gli attrezzi o materiali non rispondenti alla definizione di idonee attrezzature per la pesca presenti sulle banchine..
9. Tutte le operazioni di carico e scarico delle attrezzature da pesca dovranno essere eseguite adottando accorgimenti atti ad evitare che la banchina e le aree pertinenti aperte al pubblico rimangano imbrattati o danneggiati.
10. Il concessionario non può svolgere alcuna operazione di carico e scarico dei prodotti ittici nelle aree in concessione. L'Unico punto di sbarco del pescato risulta quello in prossimità del

mercato ittico Comunale, come individuato nella planimetria allegata alla delibera del Commissario Straordinario 103/2016

11. I rifiuti di bordo devono essere separati per tipologia e depositati senza ritardo negli appositi cassonetti a terra secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione e non abbandonati sulla banchina, nelle aree portuali o in acqua.
12. Durante le operazioni di carico e scarico delle merci e delle attrezzature, l'accesso agli ormeggi deve essere lasciato libero per consentire la circolazione, nonché è fatto obbligo di adottare le precauzioni necessarie per non arrecare danni alle persone presenti in banchina, alle opere e agli impianti portuali.
13. Al termine di tutte le operazioni di carico e scarico delle merci, tutti gli attrezzi e i mezzi adoperati devono essere ritirati e depositati negli appositi contenitori o spazi e comunque rimossi dalle aree comuni aperte al pubblico.
14. I concessionari degli ormeggi possono usare l'area della banchina in corrispondenza dell'attracco dell'imbarcazione per l'appoggio momentaneo delle attrezzature da pesca, senza compromettere il passaggio e l'uso della banchina da parte degli altri concessionari, fermo restando la necessità di lasciare libero il passaggio lungo tutta la banchina portuale per il pubblico transito.
In caso di manutenzioni alle reti (sciabica/reti da posta, ecc), le stesse dovranno essere sempre presidiate e immediatamente rimosse dalla banchina al termine delle operazioni. In ogni caso, comunque, anche durante le operazioni di manutenzione, dovrà essere garantito un corridoio di transito libero, sgombro e calpestabile di almeno un metro.
15. Eventuali carichi sporgenti dalle unità navali, quali passerelle di accesso alle imbarcazioni ed eventuali pertinenze di bordo, dovranno essere adeguatamente segnalati e laddove possibile rimossi. Gli stessi sono consentiti solo per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.
16. Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in modo da non costituire pericolo o intralcio alla navigazione o all'attracco delle altre imbarcazioni.
17. Il concessionario dovrà consentire il libero accesso agli attracchi e ai posti barca da parte del personale delle Autorità preposte ai controlli o da altro personale autorizzato per l'esecuzione di lavori atti a garantire la sicurezza idraulica e la manutenzione ordinaria e straordinaria.
18. L'Amministrazione Comunale per necessità connesse a situazioni di sicurezza portuale, polizia o altri motivi di pubblico interesse, di viabilità o per altri imprevedibili motivi o in base a disposizioni impartite dalle autorità portuali, può modificare, revocare, sospendere la concessione senza che il concessionario abbia diritto a indennizzi, risarcimenti o compensi risarcitori.

Oltre agli obblighi sopra indicati il concessionario dovrà attenersi strettamente alle condizioni che verranno riportate nell'atto concessorio.

ART. 9 - SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni di cui al presente regolamento sono trasferite, su formale richiesta del titolare, a persona fisica o giuridica dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio della concessione e contemporaneo trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio della pesca professionale o di acquacoltura, ovvero per l'esercizio del trasporto turistico o eventuali altre finalità sempre e comunque previste nel presente regolamento.
2. In tal caso sia il cedente che il subentrante ne dovranno dare comunicazione al Comune producendo la documentazione necessaria, anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà al fine di provvedere alla modifica della concessione da parte dell'Amministrazione.
3. In caso di morte o di inabilità permanente del titolare, le concessioni possono essere trasferite agli eredi qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di un anno e previa autorizzazione dell'Amministrazione, ad altri designati dagli eredi purché iscritti ad apposito ruolo di cui all'art. 13 della L.R. 63/93 ed in possesso dei requisiti previsti.
4. In ogni caso per il subentrante valgono le regole dell'originaria concessione.

ART. 10 – SCADENZA, MODIFICA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora. La concessione può essere rinnovata prima della sua naturale scadenza solo con provvedimento espresso dell'Amministrazione su espressa richiesta del concessionario.
Tale richiesta dovrà essere formulata all'Amministrazione Comunale almeno 90 giorni prima della scadenza della concessione.
2. Eventuali modifiche del titolo concessorio potranno essere autorizzate da parte dell'Amministrazione Comunale e valutate nel rispetto del vigente regolamento.

ART. 11 – VARIAZIONI DEI POSTI DI ORMEGGIO

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di variare i posti di attracco per motivi di funzionalità, di sicurezza, di manutenzione della banchina, avverse condizioni meteorologiche, modifiche del piano di ormeggio o altre cause di forza maggiore.

ART. 12 – RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. In caso di rinuncia della propria concessione, il concessionario non potrà chiedere il rimborso della somma versata. Il posto barca e relativa banchina rientreranno nella disponibilità dell'Amministrazione e sarà riassegnata secondo le procedure del presente regolamento.
2. In caso di occupazione per periodi inferiori a quello della concessione non verrà corrisposto alcun rimborso per il periodo di mancata utilizzazione.

ART. 13 – REVOCA DALLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere revocata con provvedimento motivato nei seguenti casi:
 - a) Per mancato utilizzo dello spazio per un periodo superiore a dodici mesi, ad eccezione dei casi preventivamente segnalati ed autorizzati;
 - b) Per omesso versamento della tariffa di concessione prima della scadenza annuale;
 - c) Per la perdita del possesso del natante senza provvedere alla sua sostituzione;
 - d) Per la perdita del requisito professionale di pescatore di professione o di acquacoltore, pesca marittima, trasporto passeggeri, o altri titoli abilitativi;
 - e) Per inosservanza delle prescrizioni fissate nella concessione, per utilizzo improprio dello spazio;
 - f) Per revoca della concessione demaniale dell'area da parte della Regione Veneto dello specchio acqueo del Rio Interno;
 - g) Per gravi e ripetute violazioni delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria,
 - h) Per deposito e trattamento dei rifiuti ed esercizio abusivo della pesca professionale, tale da ledere all'immagine del Comune di Caorle e per comportamenti non rispondenti a quanto stabilito dal Codice di Navigazione
 - i) Per mancata o violata norma in materia di sicurezza, ed igiene pubblica nonché a tutte quelle previste in materia di sanità e sicurezza degli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008)
2. Qualora si verificano uno dei casi suindicati il Comune di Caorle ne dà comunicazione al concessionario, fissando un termine non superiore a 30 giorni entro il quale l'interessato può presentare le proprie deduzioni.
3. In tali casi la revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di eventuale revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà di rinunciare alla concessione dandone formale comunicazione all'Amministrazione nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

ART. 14 – SPAZIO COMUNALE ZONA DI PORTO E RIFUGIO

1. E' riservato l'ormeggio libero, nel tratto così come indicato nella planimetria allegata alla Delibera del Commissario Straordinario n.103/2016, solo ed esclusivamente per i casi di urgenza e/o emergenza, nel quale possono stazionare a titolo gratuito imbarcazioni, per il solo scopo di rifugio o in conseguenza di una avaria del mezzo e per il tempo strettamente

necessario per le operazioni di riparazione o rimozione. Il natante non può sostare in quel sito per più di quarant'otto (48) ore.

Di tale ormeggio (soccorso) deve essere data immediata comunicazione al Comando di Polizia Locale

ART. 15 – BANCHINA LIBERA CARICO/SCARICO PRODOTTI ITTICI

1. Nella planimetria allegata alla Delibera del Commissario Straordinario n.103/2016 è individuato il "punto di sbarco" ove tutti i pescherecci devono confluire il pescato secondo le modalità e i tempi previsti nel Regolamento del Mercato Ittico comunale.
2. Il punto di sbarco deve essere mantenuto libero e sgombro da attrezzature o cose, escluse quelle previste a servizio dello stesso.
3. L'impianto è a servizio di tutti i pescatori per lo scarico del prodotto pescato.
4. L'area (banchina e specchio acqueo) destinata al punto di sbarco deve essere sempre mantenuta libera e non possono essere attraccate imbarcazioni per la sosta al di fuori delle operazioni di carico e scarico del prodotto (salve e contrarie disposizioni dell'Amministrazione Comunale).

ART. 16 – SPAZIO COMUNALE

1. Nella planimetria allegata alla Delibera del Commissario Straordinario n.103/2016 è individuato lo "Spazio Comunale" ove possono collocarsi, previa emanazione di apposito provvedimento indicante le tipologie ammesse, le imbarcazioni aventi tipicità e caratteristiche storiche o altre tipologie di imbarcazioni ritenute idonee per il contesto ambientale e per la funzionalità, emergenze o soccorso del porto canale, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

ART. 17 – SPAZIO PER IMBARCO E SBARCO PASSEGGERI

1. Nella planimetria allegata alla Delibera del Commissario Straordinario n.103/2016 è individuato un tratto destinato alle operazioni di imbarco e sbarco passeggeri. In tale tratto è consentito esclusivamente l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri su imbarcazioni presenti e non sul Rio Interno di Caorle. Tale imbarcazioni devono essere dotate di autorizzazioni all'esercizio di trasporto pubblico di persone così come previsto al punto E dell'art.5 del presente Regolamento. L'occupazione della banchina e dello specchio acqueo necessario per le operazioni di carico e scarico passeggeri non può essere superiore a 60 minuti

ART. 18 – DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEI PEDONI

1. In ambito portuale i pedoni devono procedere prestando la massima attenzione. Agli stessi è fatto divieto di:
 - a) avvicinarsi in modo pericoloso al ciglio delle banchine, ai cavi di ormeggio, nonché alle zone interessate da operazioni portuali;
 - b) transitare e fermarsi nel raggio di azione dei mezzi meccanici in movimento ed in tutti i punti che possano costituire pericolo a seguito dello svolgimento di operazioni portuali.
2. I pedoni non devono recare pericolo a persone e animali o danni a cose, né creare impedimento alla sicurezza e tutela della pubblica incolumità.
3. I pedoni dovranno, comunque, adottare ogni ulteriore attenzione e prudenza consigliati dalla particolarità del sito e dalle insidie, non prevedibili, e ciò avuto riguardo alle condizioni meteo e di visibilità di volta in volta presenti, alla particolare natura delle attività portuali, nonché alla condizione della pavimentazione interessata da eventi non segnalati, anche improvvisi ed imprevisti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica, ecc.).
4. Le aree operative del porto sono da considerarsi aree di lavoro e, pertanto, seppure autorizzato, chiunque, a qualunque titolo, vi acceda a piedi lo fa a suo rischio e pericolo, date le peculiari caratteristiche di attività che ivi si svolgono.

ART. 19 – DIVIETI

1. E' vietato l'attracco nel porto peschereccio a coloro che non sono titolari di concessione, ancorché vi siano spazi liberi non assegnati.
2. E' vietato l'uso di segnalatori a più note, nonché l'uso improprio dei segnalatori stessi.
3. E' vietato l'accesso allo specchio acqueo in concessione al Comune, nonché l'attracco alle banchine ed ai pontili, senza preventiva autorizzazione delle Autorità comunali.
4. E' vietato a chiunque ingombrare l'area di ormeggio/attracco con attrezzature di qualsiasi genere, con merci pericolose, rifiuti o con qualsiasi altro materiale ingombrante, infiammabile e/o nocivo.
5. E' vietato ormeggiare le imbarcazioni senza la preventiva autorizzazione del Comune di Caorle. In caso di ormeggio abusivo, l'unità navale sarà rimossa coattivamente da parte del Comune previa Ordinanza Comunale. Le spese di rimozione e custodia saranno addebitate al trasgressore e/o all'eventuale obbligato in solido.
6. Al di fuori delle concessioni, è vietata qualsiasi occupazione delle banchine del porto, da parte di chiunque, con materiali, attrezzature o altro.
7. Sulle banchine e sulle aree in concessione è vietata l'installazione di qualsiasi copertura, anche temporanea, e delle relative strutture di sostegno. E ammesso solo l'uso degli ombrelloni per ripararsi durante le operazioni di manutenzione delle reti. In tal caso quest'ultimi dovranno essere immediatamente rimossi al termine delle operazioni stesse.

ART. 20 – OBBLIGHI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Tutte le operazioni di sbarco e movimentazione del pescato dovranno rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sanità. Tutte le attività che vengono svolte sulla banchina nonché le manovre di attracco alla banchina, devono avvenire rispettando rigorosamente tutte le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro (D.Lgs 81/2008)

ART. 21 – SANZIONI

1. Chiunque violi le norme del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione, nonché ad altre normative vigenti in materia, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, nonché a norma dell'art. 12 del Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative, delle eventuali sanzioni accessorie consistenti, nell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, della rimozione delle opere abusive e/o di sospensione dell'attività.
2. A norma della L. 689/81, l'autorità competente è il Comune di Caorle.